



COMUNE DI POSITANO

Provincia di Salerno
Città Romantica

ORDINANZA N. 9 DEL 22/04/2020

IL SINDACO

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI GIORNI 25 e 26 APRILE 2020.

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, in data 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità, ha dichiarato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020, recante "Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

Comune di POSITANO, Via G. Marconi, n° 111 - 84017 POSITANO (SA) , P. IVA 00232340653. cod. fis. 80025630650

web site: www.comune.positano.sa.it

Ufficio Segreteria del Sindaco • tel. 089 - 8122535 fax 089 - 811043

e-mail: sindaco@comune.positano.sa.it



19.”;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale,*” fino al 03.05.2020, (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020);

Visto in particolare il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che, all’art. 1, comma 1, così dispone:

“1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 sono previste le misure

che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, altresì, che, nei giorni di sabato 25 aprile 2020 (Anniversario della Liberazione) e domenica 26 aprile 2020, potrebbe verificarsi l’affluenza, nonostante la vigenza dei divieti di allontanamento, di persone non residenti sul territorio, con ciò determinando il pericolo di forme di assembramento in pregiudizio della salute pubblica ed in contrasto con la normativa;

Ritenuto, pertanto, di dover predisporre misure organizzative temporanee che costituiscano un ulteriore deterrente alla mobilità e agli spostamenti non autorizzati verso il territorio di questo Comune, al fine di rafforzare le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela della salute pubblica, attraverso la chiusura degli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale nei giorni 25 e 26 aprile 2020, nonché la sospensione di tutte le attività di consegna a domicilio di beni rientranti in qualsiasi categoria merceologica;

Rilevato che tali ulteriori misure specifiche sono attuative e non in contrasto con le disposizioni statali né risultano eccedenti i limiti oggettivi così come definiti nei provvedimenti statali e regionali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario Nazionale, ed in particolare l’art. 32 che consente al Sindaco di adottare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;

Visto l’art. 50, comma 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;



Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

La chiusura di tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale nei giorni di sabato 25 aprile 2020 (Anniversario della Liberazione) e domenica 26 aprile 2020, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie e degli impianti di distribuzione di carburanti, nonché la sospensione, nei predetti giorni, di tutte le attività di consegna a domicilio di beni rientranti in qualsiasi categoria merceologica;

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura - UTG di Salerno e al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Campania nonché alla Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri, alla Tenenza della Guardia di Finanza;

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90, si avverte che, contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni al TAR Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

La presente è pubblicata all'albo pretorio come per legge e sul sito web istituzionale dell'Ente.

Dalla residenza municipale, addì 22/04/2020

Sindaco di Positano

Michele De Lucia



